

## COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 07/07/2023

### FATTO

Con ricorso pervenuto il 28.03.2023 il ricorrente espone di avere estinto nel 2019, in corrispondenza della rata n. 47, un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione sottoscritto nel 2015. Chiede all'ABF di disporre la corresponsione da parte dell'intermediario del rimborso dell'importo complessivo di € 869,54, oltre interessi legali, per commissioni di attivazione pro quota (€ 656,62) e spese istruttoria pro quota (€ 212,92).

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Espone di aver restituito al cliente (in sede di conteggio estintivo) la somma di € 126,29 a titolo di ratei non maturati e di aver proposto allo stesso, in sede di riscontro al reclamo, un'offerta di rimborso forfettaria pari ad € 139,32. Afferma che il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio non rientra tra quelli cui si applica la direttiva 2008/48/CE, con la conseguenza che la relativa disciplina speciale contenuta nel DPR 180/50 deve essere interpretata secondo i criteri tradizionali e senza alcun obbligo di interpretazione della stessa in maniera conforme al diritto dell'Unione Europea; coerentemente, è da considerare *contra legem* anche l'interpretazione della normativa speciale di cui al DPR 180/50 in modo conforme alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea C-383/18, cd. *Lexitor* (che dispone la restituzione pro quota di tutti i costi, sia quelli *recurring* che quelli *upfront*). Ai sensi del dell'art. 6-bis, comma 3, lettera b) del DPR 180/50 e delle Disposizioni di trasparenza Bdl del 2011, possono essere retrocesse al cliente soltanto le quote non maturate delle voci di costo *recurring*. Sostiene la correttezza del criterio su cui



è stato basato il calcolo per il rimborso delle voci di costo in sede di conteggio estintivo (applicazione della c.d. “*curva degli interessi*”). Tale criterio trova conferma nella decisione n.26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF.

## DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento estinto anticipatamente.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art 125 *sexies* del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso “*in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte*”. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi “*l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti*”.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

*Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.*

La Corte ha quindi affermato che “*Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia*”. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole “*e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia*”.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto “Sostegni-bis” (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento, con la dec. n. 26525/19, aveva affermato che “*il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*” e che “*il criterio*

